

COMUNE di ALIANO
(Prov. di Matera)

SEZIONE TRIBUTI-ECONOMATO-PATRIMONIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA
S U L L A
PUBBLICITA' E DIRITTI SULLA PUBBLICA AFFISSIONE
DECORRENZA 01 - 01 - 1994



Copia conforme all'originale
Aliano, li 28 OTT. 1997
IL SEGRETARIO COMUNALE

Laponara dr. Lup.

Il presente Regolamento :

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.06.94 con atto n.ro 45.....
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 15.07.94 al 29.07.94.
- 3) E' stato esaminato dal CO.RE.CO. nella seduta del 1.08.94 n.ro Prot. 5180 - Reg. 4611
- 4) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del CO.RE.CO. prima richiamata, per 15 giorni consecutivi dal 26.AGO.1994 al 09 SET. 1994
- 5) E' stato omologato con provvedimento n.ro in data del Ministero delle Finanze.

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

T I T O L O P R I M O

NORME GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione.

Il presente regolamento disciplina l'esercizio nel territorio del Comune del servizio della Pubblicità esterna e delle Pubbliche Affissioni, nonché l'applicazione, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, di una imposta ovvero di un diritto a favore di questo Comune.

Art. 2 - Classificazione del Comune.

- 1) Agli effetti dell'applicazione dell'Imposta di Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, si dà atto che questo Comune, risultandovi al 31 dicembre 1992 una popolazione residente di 1482 abitanti, è inserito nella classe V.-

Art. 3 - Categoria del Comune - Tipologia e quantità degli impianti.

- 1) Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, le località di questo Comune vengono classificate in un'unica categoria.
- 2) La quantità degli impianti pubblicitari previsti in questo Comune è di n.ro 7, per un totale di metri quadrati 45,80. Conseguentemente viene stabilito che il 65% degli stessi è riservato alle affissioni di natura commerciale e la restante parte a quelle di natura istituzionale, sociale, ecc., così come meglio specificato nell'allegata tabella "A".

- 4 -

T I T O L O S E C O N D O

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

Art. 4 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA.

- 1) La diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto di pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che da tali luoghi sia percepibile, è assoggettata all'imposta di pubblicità prevista nei successivi articoli.
- 2) Ai fini della imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 5 - SOGGETTO PASSIVO.

- 1) Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo pubblicitario attraverso il quale il messaggio viene diffuso.
- 2) E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 6 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.

- 1) L'imposta di pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui può essere circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
- 2) Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
Per i mezzi pubblicitari aventi superfici inferiori a trecento centimetri quadrati non si fa luogo ad applicazione di imposta.
- 3) Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 4) Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, la imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 5) I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo oggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli ef

fetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 7 - DICHIARAZIONE.

- 1) Il soggetto passivo di cui all'art.5 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
- 2) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione che comporti la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.
- 3) I modelli di dichiarazione sono predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati.
- 4) La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- 5) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art.8 - comma 1 -, 12 e 13, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 8 - PUBBLICITA' ORDINARIA.

- 1) Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo simile, la tariffa per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di L. 16.000.
- 2) Per le fattispecie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a mesi tre, si applica, per ogni mese o frazione di mese, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
- 3) Qualora la pubblicità di cui ai commi precedenti venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa è maggiorata del 100%

TARIFFA PUBBLICITA' DAL 01-01-1994

Categoria Conto altrui	Fino a 1 mese	Fino a 2 mesi	Fino a 3 mesi	Fino a 1 anno
Normale	1.600	3.200	4.800	16.000
Luminosa	3.200	6.400	9.600	32.000

Art. 9 - PUBBLICITA' CON AFFISSIONE DIRETTA.

- 1) Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta, in base alla superficie totale degli impianti, nelle misure e modalità di cui all'art.8;

Art.10 - MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI.

- 1) Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art.11 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI.

- 1) Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dallo impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, in base alla tariffa di L. 64.000.
- 2) La pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a 3 (tre) mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella prevista.
- 3) Per la pubblicità prevista ai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica l'imposta pari alla metà delle rispettive tariffe.

TARIFFE PUBBLICITA' A MEZZO PANNELLI LUMINOSI
DAL 01 - 01 - 1994

Effettuata per	Fino a 1 mese	Fino a 2 mesi	Fino a 3 mesi	Fino a 1 anno
conto altrui	6.400	12.800	19.200	64.000
conto proprio	3.200	6.400	9.600	32.000

- 4) Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, nonché con videocassette a mezzo schermi televisivi, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, nella misura di L. 4.000.
- 5) Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista.

Art.12 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI.

- 1) Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno di veicoli in genere, di vetture auto filotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta di pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità pre viste all'art.8.
- 2) Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comu ni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privata l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

Art.13 - PUBBLICITA' SU VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PER CONTO DELL'IMPRESA.

- 1) Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti per suo conto, la imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quel la successiva di immatricolazione, hanno in dotazione det ti veicoli, secondo le seguenti tariffe :
 - a - Autoveicoli con portata maggiore di 30 Q/li L.144.000
 - b - Autoveicoli con portata minore di 30 Q/li L. 96.000
 - c - Motoveicoli e veicoli diversi da 1 e 2 L. 48.000
- 2) Per i veicoli circolanti con rimorchio, le tariffe di cui al comma precedente sono raddoppiate.
- 3) Non è tassabile la semplice indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
- 4) E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art.14 - PUBBLICITA' VARIA.

- 1) Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta di pubblicità, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art.8, comma 1.-

- 2) Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi di acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura di L. 96.000.
- 3) Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta pari al 50% di quella di cui al comma 2.
- 4) Per la pubblicità eseguita mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari dalla quantità di materiale distribuito, nella misura di L. 4.000.

Art.15 - PUBBLICITA' SONORA.

- 1) Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è stabilita nella misura di L. 12.000.

Art.16 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA.

- 1) L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 8 - comma 1, art. 9 - comma 1, art. 11 - commi 1 e 3, art. 13 e 14 - comma 1, per anno solare di riferimento, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
- 2) Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante il versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento, o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
- 3) Per gli anni successivi, in caso di tacito rinnovo, il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il 31 gennaio, l'attestazione dell'avvenuto pagamento di imposta.
- 4) Il Comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
- 5) Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

- 6) La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo la disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988 n.43 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica é stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.
- 7) Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui é stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui é stato definitivamente accertato il rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione delle somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune é tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.
- 8) Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, la applicazione dell'imposta di pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di fitto o di concessione.

Art.17 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO.

- 1) Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione é stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
- 2) Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
- 3) Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta.

Art.18 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.

- 1) Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per lo esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art.19 - RIDUZIONI.

La tariffa dell'imposta é ridotta alla metà :

- 1- per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, FONDAZIONI e opere altre che non abbiano scopo di lucro.